



## PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020



**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50  
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA  
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020  
CIG 6607914F1F - CUP: H11E16000360009**

**DISCIPLINARE DI GARA****Premesse**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Regione del Veneto, Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il **“Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale 2014-2020”**, come meglio specificato nel Capitolato tecnico-amministrativo (allegato E).

L'affidamento in oggetto è stato autorizzato con Delibera a contrarre della Giunta Regionale del Veneto n. 253 in data 03/03/2016, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

Il bando di gara è trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 30/05/2016 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente <http://www.regione.veneto.it>, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali.

Il luogo di svolgimento del servizio è principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario, fatta salva la possibilità della presenza del personale dedicato al servizio, per specifiche esigenze, presso le sedi della Regione del Veneto e presso le sedi di riunioni ed incontri (nazionali e regionali).

**CIG 6607914F1F [e CUP H11E16000360009]**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati
- 4) Capitolato tecnico-amministrativo
- 5) Schema di contratto.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, è il Dott. Marco Caccin, Dirigente *pro tempore* del Settore Cabina di Regia FSE del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione del Veneto.

Il Direttore dell'esecuzione è il funzionario responsabile dell'Ufficio Gestione e Comunicazione FSE del Settore Cabina di Regia FSE – Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, Dott. Roberto Collodel.

**1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**

L'appalto non è suddivisibile in lotti e si compone delle seguenti prestazioni:

Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara	Principale - P	CPV
	Accessoria - A	
Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale 2014-2020	P	79410000

**1.1 La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2022.**

1.2 L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, a misura, è pari € **1.400.000,00** (euro unmilionequattrocentomila/00). Si precisa che detto importo non è vincolante per l'Amministrazione e che l'Aggiudicatario sarà remunerato esclusivamente in relazione all'attività effettivamente svolta. I costi della sicurezza sono pari a € 0,00, in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

1.3 Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, l'importo stimato dell'appalto è pari ad € 1.400.000,00 (euro unmilionequattrocentomila/00), IVA esclusa.

1.4 L'appalto è finanziato con la provvista dell'Asse 5 - Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020.

1.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, secondo la procedura disciplinata nel Capitolato tecnico amministrativo (artt. 10 e 12). Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

## **2. Soggetti ammessi alla gara**

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice e del presente disciplinare di gara.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

## **3. Condizioni di partecipazione**

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) ► le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

2) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

## **4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

4.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema

AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. (ex AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

4.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

a) quanto al requisito di cui al paragrafo 13.1 n. 1), se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCPASS dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

b) quanto al requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 13.1 n. 2) al requisito relativo ai servizi analoghi di cui al paragrafo 13.1 n. 3), l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

## 5. Presa visione della documentazione di gara

5.1 La documentazione di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato tecnico amministrativo, Schema di contratto d'appalto) e relativi allegati è disponibile sul sito internet: <http://www.regione.veneto.it>, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi".

## 6. Chiarimenti

6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di [formazioneistruzioneelavoro@pec.regione.veneto.it](mailto:formazioneistruzioneelavoro@pec.regione.veneto.it), almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it>, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi".

## 7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per

quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 80, l'art. 83, comma 3, l'art. 90, e l'art. 45 del Codice.

7.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.4 La documentazione per la partecipazione alla gara potrà essere redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it>.

7.5 Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari al due per mille del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

7.5 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice;

7.6 ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 83 del Codice.

7.7 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

## **8. Comunicazioni**

8.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **9. Subappalto**

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nella misura e per i servizi o quote di servizi indicati all'atto dell'offerta, purché:

- all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare, fermo restando che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale;

- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice dovranno essere indicati i nominativi della terna dei subappaltatori. L'affidamento in subappalto è integralmente disciplinato dall'art. 105 del Codice.

## 10. Ulteriori disposizioni

10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

10.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito <http://www.regione.veneto.it>

10.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 120 (centoventi) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 32, commi 8 e 9 del Codice). Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6 Ai sensi dell'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento", Co. 11 del Codice, fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'art. 73 "Pubblicazione a livello nazionale", Co. 4 del Codice, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 72 dello stesso Codice, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 6, primo periodo del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime dell'art. 66, comma 7 del D. Lgs 163/2006, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente Codice.

10.7 In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

## 11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1 ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € **28.000,00**, (euro ventottomila/00).

11.2 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

11.3 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti;

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

11.4 In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

11.5 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9 del Codice), qualora il sopra citato schema tipo venga approvato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; in caso contrario potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123. ).

2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice;

5) avere efficacia per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice;

6) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice;

7) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

11.6 ■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

11.7 ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

11.8 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.9 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice;

11.10 Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, sarà ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sarà ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sarà ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Per fruire delle riduzioni di cui al citato art. 93, comma 7 del Codice, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sarà ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

11.11 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48 , comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## 12. Pagamento a favore dell'Autorità

► I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 140,00, (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. del 9 dicembre 2014.

■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione ,a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

## 13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1 ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

1) ► Iscrizione presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto (art. 83, comma 3 del Codice)

2) ► fatturato specifico nel settore oggetto della gara, riferito ad ognuno degli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), pari ad almeno € 300.000,00, (euro trecentomila/00), I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (art. 83, comma 4 del Codice);

3) ► esecuzione negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici da provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. (Allegato XVII del Codice)). con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.

4) ► almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dagli articoli 86, comma 4 e 82, comma 2 del Codice.

13.2 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare uno specifico Documento di gara unico europeo (punto 15 del presente disciplinare). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice.

13.3 ► Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice.

#### **(Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi)**

13.4. Per il requisito relativo all'iscrizione alla competente camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara:

13.4.1 nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione alla competente camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza).

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

13.5 Il requisito relativo al fatturato specifico e ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1 n. 2) e 13.1 n. 3) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso..

13.6 Le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;

13.7. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 47 del Codice i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di tali soggetti, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice. Si precisa che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, per i primi cinque

anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

#### 14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante corrieri o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro le ore 12:00 del giorno 14/07/2016 esclusivamente all'indirizzo Regione del Veneto – Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, Sezione Formazione – Palazzo Grandi Stazioni - , Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) – Italia. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste

14.2 Ai fini dell'accertamento del termine prefissato, fa fede unicamente la data di ricezione del plico presso il Protocollo generale della Regione del Veneto – Ufficio Posta in arrivo, sito in Venezia, Dorsoduro, Rio Tre Ponti, 3494/A, (indipendentemente dalla modalità di consegna prescelta); l'Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.00, e al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura **Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale 2014-2020. CIG** oltre all'indicazione “NON APRIRE, OFFERTA GARA D'APPALTO”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “A - Documentazione amministrativa”;
- 2) “B - Offerta tecnica”;
- 3) “C - Offerta economica”.

14.5 ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

14.6 ► **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### 15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1 ■ **domanda di partecipazione** (vedasi All. D1), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

15.1.1. ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

15.1.2. ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

15.2 ■ **Documento di gara unico europeo (DGUE)** (Allegato "D2"), previsto dall'art. 85 del Codice degli appalti - D. Lgs 50/2016 attuativo della Direttiva 2014/24/UE - e redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Nel DGUE, il concorrente dovrà riportare le informazioni che seguono.

Nella Parte II, lettera A, le informazioni relative all'Operatore Economico:

- Dati identificativi;
- Informazioni generali;
- Indicazione della forma di partecipazione: in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ad esempio i Raggruppamenti, comprese le associazioni temporanee) e consorzi dovrà essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un **DGUE distinto**, conformemente a quanto previsto dall'Allegato I "Istruzioni" al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7.

Nella Parte II, lettera B, le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

Nella Parte II, lettera C, le informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento):

- in caso di avvalimento, dovrà essere presentato un **DGUE distinto** per ciascuno dei soggetti interessati, debitamente firmato e compilato da questi ultimi con le informazioni richieste nelle Parti II e III del DGUE.

Nella Parte II, lettera D, le informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa riferimento.

In particolare, in caso di subappalto, l'operatore economico dovrà:

- 1) elencare i subappaltatori proposti nel numero di tre (tenendo conto di quanto previsto dal Codice degli appalti all'art. 105, Comma 5), come richiesto dal DGUE, Parte II, lettera D;
- 2) indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, conformemente a quanto previsto dall'art. 71, Paragrafo 2 della Direttiva 2014/24/UE e dell'art. 105 del Codice degli Appalti che attua la citata Direttiva;
- 3) fornire per ogni singolo subappaltatore indicato le informazioni richieste nella Parte II "Informazioni sull'Operatore economico" del DGUE alle lettere A e B e nella Parte III "Motivi di esclusione" del DGUE, nonché fornire le informazioni contenute nella Dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato D3 (in questo caso tenendo conto di quanto previsto dal Codice degli appalti all'Art. 80 "Motivi di esclusione").

Nella Parte III, lettera A, le informazioni relative ai motivi di esclusione legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali (art. 80 del Codice degli appalti) di attuazione dei motivi stabiliti dal Paragrafo 1 dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE.

Pertanto, ai sensi dell'art. 80 del Codice, attuativo dell'art. 57 della Direttiva sopra citata, costituiranno motivo di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto le condanne penali (e nello specifico le sentenze definitive di condanna, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale), anche riferite al subappaltatore, per i reati di cui alle lettere da a) a f) del Comma 1 dell'articolo 80 del Codice degli Appalti, fermo restando quanto specificato dal comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Nella Parte III, lettera B, i motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni nazionali di attuazione (nello specifico, l'art. 80, comma 4 del Codice degli Appalti) dell'art. 57, Paragrafo 2 della Direttiva.

Nella parte III, lettera C, i motivi legati alle ipotesi di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, conformemente a quanto disposto dall'art. 80, comma 5, in attuazione dell'art. 57, paragrafo 4 della Direttiva.

In particolare l'operatore economico dovrà dichiarare:

- se sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 80, comma 5, lettera a), del Codice degli appalti), nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice degli appalti;
- se si trova in una delle situazioni descritte dall'art. 57, paragrafo 4, lett. b) della Direttiva e specificate dall'art. 80, Co. 5, lett. b) del Codice degli appalti (stato di fallimento, liquidazione coatta, ecc., ...);
- se si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 57, paragrafo 4 della Direttiva e più specificatamente, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice degli appalti;
- se ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza (art. 57, p. 4, lett. d) della Direttiva e art. 80, co. 5, lette del Codice degli appalti);
- se sia a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla gara d'appalto (art. 57, p. 4, lett. e della Direttiva e art. 80, co. 5, lett d) del Codice degli appalti);
- se ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto;
- se ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto;
- di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione; di non aver occultato tali informazioni; di essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti; (art. 57, p. 4, lett. h della Direttiva);
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice; di non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura d'appalto; di non aver fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione (art. 57, p. 4, lett. i della Direttiva)

Nella Parte III, lettera D, gli altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana.

A tale riguardo l'Operatore economico è tenuto a compilare la **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (di cui all'**Allegato "D3"**) nella quale, previa precisazione dei dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dovrà dichiarare:

**A: la veridicità delle attestazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo;**

**B: di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto, specifiche della legislazione nazionale, di seguito elencate.**

L'operatore economico dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni specificate:

- dall'art. 80, Comma 2 del Codice degli appalti in forza del quale costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- dall'art. 80, comma 5, lettera f) del Codice degli appalti che esclude dalla gara l'operatore che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- dall'art. 80, comma 5, lett. g) del Codice degli appalti che esclude dalla gara l'operatore economico (iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC) per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- dall'art. 80, comma 5, lett. h) del Codice degli appalti che esclude dalla gara l'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione, che ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione, verrà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- dall'art. 80, comma 5, lettera i) del Codice degli appalti che esclude l'operatore economico che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- dall'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice degli appalti che esclude dalla gara l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- dall'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice degli appalti che esclude dalla gara l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'operatore economico dovrà dichiarare altresì:

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231);
- che non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 1 bis della legge n. 383/2001 (o legge equivalente per imprese di un altro Stato membri), relativa ai piani di emersione prevista dalla suddetta legge.

Infine il concorrente dovrà dichiarare:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la dichiarazione è resa;
  - di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015 di cui al punto 24 del presente documento;
  - di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- (oppure )**

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice degli appalti. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- che in caso di aggiudicazione sarà compiuto quanto necessario ai fini del rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- che in caso di aggiudicazione, sarà assicurata la disponibilità di tutti i documenti pertinenti l’operazione ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Consiglio dell’Unione Europea e anche in corso d’opera, in occasione dei controlli in loco ai sensi dell’articolo 125 dello stesso Regolamento, sarà assicurato l’accesso ai medesimi e saranno forniti, in tali occasioni, estratti o copie dei suddetti documenti alla Regione del Veneto e a tutti gli organismi regionali, statali e comunitari titolati ad eseguire controlli;

- di aver preso cognizione che l’intervento di cui alla presente procedura è attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

- di avere preso visione del bando di gara e del capitolato tecnico-amministrativo e di accettare integralmente e incondizionatamente l’appalto alle condizioni stabilite dal predetto capitolato, in particolare con i divieti, prescrizioni e condizioni stabilite dallo stesso per lo svolgimento della gara e per l’esecuzione del servizio, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità;

- (nel caso di servizio effettuato in R.T.I. o consorzi ordinari)

che i partecipanti eseguiranno ciascuno le seguenti parti del servizio:

.....  
.....

Alla Dichiarazione sostitutiva, il concorrente dovrà allegare:

1) Eventuale documentazione relativa all’avvalimento di seguito elencata:

.....  
2) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria e/o all’impresa subappaltatrice.

3) Attestazione in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice.

4) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara di Euro 140,00.= di cui all’Art. 1 commi 65 e 67 L. n.266/2005 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, lavori servizi e forniture, secondo le seguenti modalità:

on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.

**Nella Parte IV, Criteri di selezione,** l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- - requisiti di idoneità professionale (Art. 58 della Direttiva e art. 83 del Codice degli appalti); nello specifico l'operatore economico dovrà dichiarare di essere iscritto presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto (art. 83, comma 3 del Codice) (**lettera A "idoneità", del DGUE**);
- - requisiti di capacità economico finanziaria (Art. 58 della Direttiva e art. 83 del Codice degli appalti); nello specifico, l'operatore economico dovrà dichiarare un fatturato annuo specifico nel settore di attività oggetto della gara riferito ad ognuno degli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), pari ad almeno € 300.000,00, (euro trecentomila/00) I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (art. 83, comma 4 del Codice e **lettera B "capacità economica e finanziaria", del DGUE**);
- - requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali (Art. 58 della Direttiva e art. 83 del Codice degli appalti); nello specifico, l'operatore economico dovrà dichiarare di aver prestato negli ultimi tre esercizi (2013 2014 2015) servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici da provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. (Allegato XVII del Codice degli appalti)). con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi (**lettera C "capacità tecniche e professionali" del DGUE, punto 1b**)); l'operatore economico dovrà altresì fornire le informazioni richieste nei **punti da 2) a 5) della lettera C parte IV del DGUE** – esclusi i punti specificatamente dedicate agli appalti di lavori e forniture).

Si precisa che l'Operatore economico non dovrà compilare le Parti IV, lettera D e V, mentre dovrà compilare la parte VI del DGUE relativa alle Dichiarazioni finali.

15.3. Si precisa che le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art.80, comma 11 del Codice).

15.4. Infine si precisa quanto segue:

■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 15 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, Comma 9 del Codice degli appalti, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

## **16. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica"**

16.1 ► La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, la documentazione di seguito riportata.

16.1.1 Ai fini della descrizione del servizio offerto e, conseguentemente, della valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta, dovrà essere prodotta una relazione in conformità alle specifiche individuate e nel limite delle facciate in formato A4 secondo quanto precisato nello Schema di offerta tecnica (vedasi Allegato D4), che dovrà, sulla base di quanto previsto nel Capitolato tecnico-amministrativo, presentare i seguenti elementi:

- una sintetica presentazione dell'offerente (profilo della/del Società/RTI/Consorzio);
- l'approccio alla valutazione con specifico riferimento al FSE (fonti, metodologie di valutazione, ruolo dell'analisi qualitativa e quantitativa);
- le modalità di erogazione del servizio nel suo complesso e con specifico riferimento ad ogni prodotto/attività dello stesso, in coerenza con i requisiti indicati dal Capitolato tecnico (a. Rapporti annuali di valutazione (RAV), b. Rapporti sui progressi del Programma, c. Valutazioni della Strategia di

Comunicazione, d. Valutazione del contributo del Programma alla Strategia dell'Unione, e. Sintesi dei risultati delle precedenti valutazioni e delle realizzazioni e dei risultati del Programma, f. Valutazioni tematiche/indagini statistiche, g. Attività complementari e di supporto tecnico all'Autorità di Gestione: **g 1.** acquisizione dei dati e monitoraggio degli indicatori previsti nel POR; **g 2.** supporto tecnico per l'attività di autovalutazione del rischio di frode (come previsto dal Documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" al Paragrafo 2.1.4 ed in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, art. 125, paragrafo 4, lettera c) e ai lavori della costituenda Commissione di Autovalutazione del rischio di frode; **g 3.** verifica del soddisfacimento delle Condizionalità ex ante del POR FSE 2014-2020; **g 4.** analisi e verifica dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) in raccordo con l'attuazione del POR FSE 2014-2020; **g 5.** partecipazione alle riunioni del Comitato di Sorveglianza nonché a gruppi ed incontri nazionali e regionali (principalmente presso le sedi regionali e dell'Amministrazione centrale));

- la descrizione e la composizione del gruppo di lavoro (generalità e titoli professionali di ogni componente, anzianità lavorativa (in termini di anni), esperienze professionali in servizi analoghi e relativa anzianità (in termini di anni), competenze specifiche, ruolo e responsabilità assunti nell'erogazione del servizio, le Conoscenze linguistiche (con riferimento al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue(QCER)");

- l'impegno lavorativo per professionalità;

Copia dell'offerta tecnica dovrà essere fornita su supporto informatico (CD-ROM) in file pdf non protetto.

Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico-amministrativo.

► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

16.2 ► Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

## 17. Contenuto della Busta "C – Offerta economica"

17.1 ► Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il modello allegato D5al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

a) ► il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

b) ► il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

c) ► la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale globale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere, prevale l'importo indicato in lettere.

► L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Tutti i prezzi dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); in caso di espressione degli importi con un numero di decimali superiore a tale limite, saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

17.2 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta

17.3 All'interno della busta "C-Offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4 del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "Gara per Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Giustificazioni".

**18. Criterio di aggiudicazione**

18.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

**Criteri di valutazione e relativi pesi**

	<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Pesi</b>
<b>1</b>	Prezzo	<b>30</b>
<b>2</b>	Qualità del servizio	<b>70</b>
	<b>SOMMANO</b>	<b>100</b>

**Sub criteri di valutazione per la qualità del servizio**

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Sub criteri di valutazione</b>	<b>Sub pesi</b>	<b>Peso</b>
<b>QUALITÀ</b>			<b>70</b>
<b>2. a)</b>	Grado di adeguatezza delle competenze specialistiche del Gruppo di lavoro	<b>25</b>	
<b>2. b)</b>	Grado di affidabilità e validità delle metodologie e proposte per le attività di valutazione	<b>20</b>	
<b>2. c)</b>	Grado di adeguatezza del numero totale di giornate/uomo offerte	<b>10</b>	
<b>2. d)</b>	Grado di adeguatezza della ripartizione delle giornate/uomo tra le varie figure professionali ed i vari ruoli attribuiti ai componenti il Gruppo di lavoro	<b>5</b>	
<b>2. e)</b>	Qualità, completezza e coerenza complessiva del servizio offerto, anche al fine di garantire una sufficiente flessibilità organizzativa	<b>5</b>	
<b>2. f)</b>	Possesso di certificazioni di qualità e/o ambientali e loro significatività nell'erogazione del servizio	<b>5</b>	

**Criteri motivazionali**

- a. Il grado di adeguatezza delle competenze specialistiche del Gruppo di lavoro sarà valutato con riferimento alla maggiore anzianità lavorativa maturata rispetto ai minimi richiesti dal Capitolato (art. 6), nonché in relazione all'esperienza lavorativa acquisita negli ambiti della valutazione dei Programmi FSE così come specificati nel Capitolato (art. 6)
- b. Il grado di affidabilità e la validità delle metodologie e delle proposte per le attività di valutazione sarà valutato in riferimento alle necessità valutative delle azioni contenute nel POR FSE Veneto e del POR FSE nel suo complesso.
- c. Il grado di adeguatezza del numero totale di giornate/uomo offerte sarà valutato in riferimento alla consistenza delle giornate uomo offerte e al complesso dell'attività valutativa presente nel Capitolato.
- d. Il grado di adeguatezza della ripartizione delle giornate/uomo tra le varie figure professionali ed i vari ruoli attribuiti ai componenti il Gruppo di lavoro sarà valutato rispetto alla composizione del gruppo di lavoro, alla ripartizione dei ruoli ed agli apporti delle singole figure professionali.
- e. Sarà valutata l'offerta nel suo complesso sotto il profilo della qualità e completezza (affinché tutte le necessità valutative siano adeguatamente assicurate) e della sua organizzazione (affinché sia garantita la massima flessibilità e minimizzati i tempi di risposta).
- f. Sarà valutato il maggior numero e la maggiore copertura delle certificazioni di qualità e/o ambientali e la loro applicabilità al servizio prestato.

18.2 I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui al presente paragrafo, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, secondo i criteri e le formule esplicitati nella tabella che segue:

**Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore**

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente i;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione a;

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione b;

.....

**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione n.

18.3 Valutazione della qualità del servizio. La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata: mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della matrice triangolare e della tabella semantica di seguito rappresentate.

Si precisa che la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella conterrà tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuirà un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione verranno attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella verrà collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, verranno collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N - 1	

preferenza massima = 6

preferenza grande = 5

preferenza media = 4

preferenza piccola = 3

preferenza minima = 2

parità = 1

18.4 I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- a) se vi sono almeno tre (3) offerte, effettuando, da parte di ogni commissario, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica di cui sopra e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari secondo le linee indicate nella spiegazione della matrice triangolare di cui sopra;
- b) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al punto sub a);
- c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto;
- d) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun criterio o sub-criterio è attribuito un punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato da parte di ciascun commissario. Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

18.5. Valutazione dell'elemento prezzo. La commissione giudicatrice provvede ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla formula seguente, calcolata sul ribasso complessivo offerto.

<b>FORMULA “BILINEARE” PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO</b>
<b>Ci (per Ai &lt;= A soglia) = X (Ai / A soglia)</b>
<b>Ci (per Ai &gt; A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - A soglia) / (A max - A soglia)]</b>

*Legenda:*

<b>Ci = coefficiente</b> attribuito al concorrente i-esimo
<b>Ai = valore</b> del ribasso del concorrente i-esimo
<b>A soglia = media aritmetica</b> dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
<b>X = 0,90</b>
<b>A max = valore</b> del ribasso più conveniente

Per i calcoli saranno usate le impostazioni di default del software in uso all'Amministrazione regionale per i fogli di calcolo, mentre i risultati (coefficienti valutazione offerta tecnica, coefficienti offerta economica, ecc. fino al punteggio finale) saranno arrotondati alla terza cifra dopo la virgola.

## 19. Operazioni di gara

19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Regione del Veneto – Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, Sezione Formazione, Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia – Italia, il giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, alle ore 10.00 e chiunque può essere ammesso a partecipare, ma solo i rappresentanti dei concorrenti (legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti) possono rilasciare dichiarazioni a verbale. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, previa comunicazione mediante avviso sul sito internet regionale: <http://www.regione.veneto.it>, sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”.

19.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC, all'indirizzo fornito in sede di offerta, almeno tre giorni prima della data fissata.

19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la commissione di verifica, nella prima seduta, procederà:

- (i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la commissione di verifica provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

19.4 La commissione di verifica, nella medesima seduta pubblica o in una seduta successiva, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

19.5 In seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

19.6 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

19.7 Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.8 Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione giudicatrice provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

19.9 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.10 La Commissione giudicatrice comunicherà, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.11 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 97 del Codice alla verifica delle spiegazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione giudicatrice. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

19.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

19.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.14 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria definitiva e aggiudica provvisoriamente l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

## **20. Verifica di anomalia delle offerte**

20.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- b) la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
- d) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- e) la stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettere a), b), c), d).
- f) non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- g) la stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

## **21. Informazioni di carattere tecnico-amministrativo**

21.1 Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto, ivi comprese le spese di bollo e registro.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato tecnico-amministrativo;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

21.2 Il soggetto aggiudicatario dovrà:

- a) presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine posto dall'Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 del Codice, pena l'incameramento della cauzione provvisoria, la revoca dell'affidamento dell'incarico ed il conferimento dello stesso al concorrente che segue in graduatoria;
- b) costituire cauzione definitiva a garanzia del contratto per un importo pari al 10% del valore complessivo del contratto o aumentato, nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del Codice.

La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (prestata in sede di offerta) da parte dell'Amministrazione regionale che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fidejussione dovrà: essere incondizionata; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali;

c) qualora risultasse aggiudicatario un costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice;

21.3 Qualora l'Amministrazione rilevi, mediante i propri accertamenti, la non veridicità delle dichiarazioni disciplinare relative ai requisiti di cui al presente disciplinare e contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (Allegato D2), la stessa si riserva di presentare denuncia penale e, se la falsità delle dichiarazioni sia accertata in capo al soggetto aggiudicatario, di assumere il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

21.4 Oltre agli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'Amministrazione procederà altresì all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative in capo al soggetto aggiudicatario come previsto dalla normativa di legge vigente in materia di lotta alla delinquenza organizzata. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcune delle cause ostative previste dal D. Lgs 159/2011, l'Amministrazione assumerà il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

## **22. Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **23. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## **24. Protocollo di legalità**

In conformità a quanto previsto dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto dalla Regione del Veneto ed approvato con la DGR n. 1036 del 04/08/2015, sono apposte le seguenti clausole per la partecipazione alla gara:

- a) non potrà essere contratto alcun vincolo con subappaltatori o subcontraenti che abbiano subito un esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed una clausola espressa in tal senso dovrà essere inserita, a pena di risoluzione di diritto e d'applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria pari al 10% del valore del contratto, da destinare all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire, in qualsiasi contratto di subappalto o subcontraenza;
- b) la stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-

affidataria, circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

- c) le ditte concorrenti dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), o ad altro Ente, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
- d) l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di nominare un referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano per il servizio, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) l'impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi a tutti gli obblighi derivanti dal rispetto del citato "Protocollo di legalità";
- f) l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera: il mancato assolvimento di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. Tale obbligo sarà indicato nel/i contratto/i d'appalto/subappalto/subcontraenza e non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma d'interferenza;
- g) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- h) la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- i) è vietato il subappalto o sub affidamento a favore di aziende partecipanti alla gara.

IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE,  
ISTRUZIONE E LAVORO  
- Dott. Santo Romano -

#### LEGENDA

- ► Il simbolo evidenzia le ipotesi per le quali è prevista l'esclusione dalla gara ;
- ■ Il simbolo indica le ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.